Civile Ord. Sez. 6 Num. 14738 Anno 2019

Presidente: FRASCA RAFFAELE Relatore: SCRIMA ANTONIETTA Data pubblicazione: 29/05/2019

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20930-2018 R.G. proposto da:

MARCATO DAMIANO, MARCATO MARINO, RUBIN SILVIA, MARCATO ROBERTO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 34, presso lo studio dell'avvocato NATALIA PAOLETTI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANGELO DI LORENZO, RAFFAELLA RAMPAZZO;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI CAMPONOGARA, in persona del Sindaco *pro tempore*, considerato domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ALFREDO BIANCHINI, FRANCESCA BUSETTO;

A

- resistente -



per regolamento di competenza avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 7/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE, che chiede che sia accolto il ricorso e venga disposta la prosecuzione del giudizio pendente innanzi alla Corte di appello di Venezia;

rilevato che:

con sentenza n. 93 del 2017, questa Corte, accogliendo il ricorso proposto da Silvia Rubin e dagli eredi di Giovanni Marcato (Roberto, Marino e Damiano Marcato), affermò che la pronuncia di appello impugnata in quel giudizio non aveva deciso in merito all'azione proposta da Silvia Rubin e Giovanni Marcato, deceduto poi nel corso del giudizio; questa Corte, in particolare, evidenziò che la Rubin e il Marcato, deducendo l'apprensione senza titolo del bene da parte dell'Amministrazione in una fattispecie assimilabile all'occupazione usurpativa (essendo stata annullata la dichiarazione di pubblica utilità), avevano attivato in via principale il rimedio della revindica, chiedendo la restituzione del bene rimasto in loro proprietà, ma su tale domanda la sentenza impugnata non aveva statuito, avendo essa, invece, statuito su una domanda di risarcimento dei danni che era stata proposta (e solo per equivalente) in via subordinata, accogliendola in parte, e cassò, quindi, con rinvio quella sentenza di appello;

la Rubin e gli eredi Marcato riassunsero il giudizio innanzi alla Corte di appello di Venezia, chiedendo la condanna del Comune di Camponogara alla restituzione del fondo e al risarcimento del danno correlato all'occupazione senza titolo, o, in subordine, la condanna dell'ente appellato al risarcimento del danno per equivalente per la



perdita della proprietà del bene, compresa la diminuzione del valore dei beni rimasti in proprietà degli appellanti,

il Comune, costituitosi nel giudizio di rinvio, dedusse di aver adottato un nuovo provvedimento ablativo, il quale era stato oggetto di impugnativa da parte dei privati dinanzi al TAR Veneto, e chiese la sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio amministrativo; con la comparsa conclusionale rappresentò che il TAR adito aveva annullato il predetto atto e che tale decisione era stata appellata dall'ente innanzi al Consiglio di Stato e reiterò, pertanto, l'istanza di sospensione;

la Corte di appello di Venezia, con l'ordinanza impugnata in questa sede, ha affermato che l'adozione di un nuovo provvedimento ablativo nelle more del giudizio di cassazione rappresentava un fatto nuovo in grado di incidere sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di rinvio e ha ritenuto anche che, qualora fosse stato accolto l'appello, sarebbe venuta inevitabilmente a cadere la richiesta di rivendica fatta valere dai privati che avevano riassunto il giudizio di appello e che, pertanto, nel riferito quadro, apparisse opportuno sospendere il giudizio in attesa della definizione di quello amministrativo; ha, quindi, accolto la relativa istanza del Comune, assumendo espressamente, a base della sospensione, l'art. 337 cod. proc. civ.;

i privati hanno proposto regolamento, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., avverso l'indicata ordinanza, sulla base di un unico motivo, deducendo «nullità per violazione di norme del procedimento (art. 337 c.p.c. e 111 della Costituzione) ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c.»;

il Comune ha resistito, sostenendo la legittimità de provvedimento di sospensione;

sia i ricorrenti che il resistente hanno depositato memorie;

considerato che:



il ricorso per regolamento è ammissibile, in quanto questa Corte a Sezioni Unite ha affermato che, salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato ai sensi dell'art. 337 cod. proc. civ., come si trae dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l'art. 282 cod. proc. civ.: il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, invero, qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo grado (Cass., sez. un., 19/06/2012, n. 10027; Cass., ord., 3/11/2017, n. 26251; Cass., ord., 4/01/2019, n. 80);

tale conclusione, che si richiama alla logica del processo, non consente di distinguere il caso in cui la sentenza di primo grado della cui autorità eventualmente si discuta ai sensi del citato art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. sia stata emessa dal giudice amministrativo; il problema, infatti, nella logica del processo, è pur sempre quello di identificare, in ordine al bene della vita del quale si discute davanti al giudice ordinario, il rilievo di una sentenza di primo grado legittimamente pronunciata nell'esercizio di una specifica giurisdizione (Cass., sez. un., 30/11/2012, n. 21348);

deve, inoltre, ribadirsi che, in tema di sospensione facoltativa del processo, disposta quando in esso si invochi l'autorità di una sentenza pronunciata all'esito di un diverso giudizio e tuttora impugnata, la relativa ordinanza, resa ai sensi dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., è impugnabile con il regolamento di competenza di cui all'art. 42 cod. proc. civ., e il sindacato esercitabile al riguardo da



questa Corte è limitato alla verifica dell'esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione (inclusa la valutazione espressa della controvertibilità della sentenza impugnata nel processo ritenuto pregiudicante), nonché della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio (Cass., ord., 30/07/2015, n. 16142; Cass., ord., 18/02/2018, n. 3300; Cass., ord., 12/07/2018, n. 18494);

l'istanza di regolamento di competenza all'esame deve essere accolta - e in tal senso ha concluso anche il P.G. - alla luce dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, al quale va dato in questa sede continuità e secondo cui, ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo, previsto dall'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., è indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l'autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta; ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici (Cass., ord., 30/07/2015, n. 16142; Cass., ord., 12/11/2014, n. 24046; v. pure Cass., sez. un., 19/06/2012, n. 10027; Cass., ord. 25/11/2010, n. 23977 e Cass., ord., 18/11/2013, n. 25890);

nella specie l'ordinanza impugnata è stata espressamente emessa ai sensi dell'art. 337 cod. proc. civ.; la Corte di appello di Venezia si è limitata ad operare un generico riferimento al rapporto di pregiudizialità tra le due cause, ritenendo pregiudicante la causa in cui è stata emessa la sentenza non definitiva di annullamento del nuovo provvedimento ablativo emesso dal Comune, sul presupposto

A

che una sua eventuale riforma in appello farebbe "cadere" la richiesta di rivendica proposta dai privati, ma ha omesso del tutto di specificare le ragioni per cui la sentenza del TAR Veneto - impugnata innanzi al Consiglio di Stato dal Comune - non fosse idonea a spiegare efficacia di "autorità" nel giudizio ordinario innanzi a sé pendente quale giudice di rinvio, peraltro, precedentemente instaurato rispetto a quello innanzi al G.A., e ha, quindi, ritenuto di sospendere il giudizio fino alla formazione del giudicato nell'altro giudizio ritenuto "pregiudicante";

va infatti ribadito che, se il sindacato di questa Corte non può certamente trasmodare nella rivisitazione dell'adeguatezza degli argomenti a supporto della non ritenuta "autorità" della sentenza non definitiva, giacché in tal modo verrebbe ad accedersi ad un sindacato di merito – estraneo al tipo del mezzo impugnatorio in parola, previsto esclusivamente in funzione della verifica della conformità dell'attività del Giudice alla norma processuale che la regola sull'oggetto della causa devoluta alla cognizione del Giudice di merito, tuttavia questa Corte è certamente tenuta a verificare i requisiti di validità del provvedimento di sospensione, in relazione all'esistenza della ragione giustificativa del potere discrezionale di sospensione; «tale potere discrezionale può, infatti, bene essere esercitato a condizione che si dia conto, purché in modo non meramente apparente, di tali indispensabili valutazioni: occorre allora, con tutta evidenza, che di tale intenzione di non riconoscimento si dia comunque, per quanto sommariamente e con valutazione ancora una volta discrezionale e quindi sottratta al sindacato di merito da parte di questa Corte (secondo Cass., ord. 23977/10, citata), espressamente conto, altrimenti risolvendosi la sospensione nell'esercizio immotivato di un potere - che da discrezionale diverrebbe arbitrario ed incontrollabile - e finendo con il sovrapporsi meccanicisticamente alla diversa - e non configurabile, per quanto detto - ipotesi della



sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ.» (Cass., ord., 30/07/2015, n. 16142, in motivazione);

nella specie, il potere di sospensione è stato esercitato del tutto illegittimamente in quanto la motivazione assunta nell'ordinanza di sospensione non risponde in alcun modo al paradigma dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., sicché l'esame di ogni ulteriore questione pure prospettata resta assorbito dai rilievi che precedono e il ricorso va accolto e va, altresì, disposta la prosecuzione del giudizio dinanzi alla Corte di appello di Venezia, con la precisazione che il giudizio dovrà essere riassunto nel termine di legge;

le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

stante l'accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del processo dinanzi alla Corte di appello di Venezia, processo che dovrà essere riassunto nel termine di legge; condanna il resistente alle spese del presente procedimento, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta

4